COMUNE DI PIEVE TESINO **PROVINCIA DI TRENTO**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. **146** Reg. deliberazioni

OGGETTO: **" Esame ed approvazione della concessione di servizi per la gestione della derivazione d'acqua pubblica sul torrente Tolvà tramite la società a prevalente partecipazione pubblica Costabrunella s.r.l.".**

Il giorno **trentuno** del mese di **agosto 2012** ad ore **18.30** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Buffa Stefania**
3. **Nervo Bruno**
4. **Prati Eric**

Sono assenti i Signori: Avanzo Chiara

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo.**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Gecele Livio Mario,** in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: "Esame ed approvazione della concessione di servizi per la gestione della derivazione d'acqua pubblica sul torrente Tolvà tramite la società a prevalente partecipazione pubblica Costabrunella s.r.l."

La Giunta Comunale

Visto che con determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche della P.A.T. n.118 di data 25 giugno 2012 è stata rilasciata fino al 31 dicembre 2041 ai Comuni di Castello Tesino e Pieve Tesino la facoltà di derivare, durante il periodo annuo 01 aprile-30 novembre, la portata di massimi l/s 500,00 e di medi l/s 248,00 di acqua dal torrente Tolvà in destra orografica, in corrispondenza della p.f. 5383 (torr. Tolvà) del c.c. di Pieve Tesino, alla quota di m. 1.257,71 s.l.m., per uso idroelettrico con restituzione dell'intera portata a quota m. 1.103,70 s.l.m. sempre in destra orografica del medesimo, in corrispondenza della p.f. 5383/1 (torr. Tolvà) all'altezza della p.f. 4808/5 del c.c. di Pieve Tesino;
Considerato che l'allegato A della deliberazione della Giunta Provinciale nr.1847 di data 31 agosto 2007 intitolato "Misure organizzative e metodologiche afferenti alle procedure per il rilascio di concessioni di piccole derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico" prevede al paragrafo 3.5 punto b) che la derivazione d'acqua pubblica sia gestita per l'intera durata della concessione dal soggetto richiedente, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica dei Comuni interessati;
Rilevato che i soggetti richiedenti, Comuni di Castello e Pieve Tesino, sono proprietari al 51,78% delle quote sociali della Costabrunella s.r.l.;
Vista l'offerta protocollata dal Comune di Pieve Tesino in data 22 maggio 2012 al numero 2789 con cui Costabrunella s.r.l. si è resa disponibile alla gestione della concessione a derivare sul torrente Tolvà;
Esaminato e fatto proprio il parere, commissionato dai Comuni di Castello Tesino e Pieve Tesino, alla società Nesco (North Energy Service Company) s.r.l., protocollo nr.4261 di data 07 agosto 2012, intitolato "Analisi dell'ipotesi di affidamento della gestione della concessione idroelettrica sul torrente Tolvà ad un soggetto pubblico privato" allegato sub.A del presente provvedimento;
Considerato che nel parere testè citato sono analizzate con grafici le prospettive economiche nei diversi scenari ed è chiaramente evidenziato che la centralina è sostenibile economicamente esclusivamente con dei prezzi di vendita dell'energia sostenuti dagli incentivi statali del G.S.E.;
Esaminato il D.M. 06/07/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti i pareri favorevoli espressi dal punto di vista contabile dalla ragioniera comunale e dal punto di vista tecnico amministrativo dal segretario comunale;
con voti favorevoli nr._____, astenuti nr._____, contrari nr._____voti espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di approvare la concessione di servizi e il relativo disciplinare, allegato sub.B del presente provvedimento, con cui i Comuni di Pieve Tesino e Castello Tesino, in qualità di Amministrazioni concedenti, attribuiscono a Costabrunella s.r.l. la gestione del titolo di derivazione d'acqua pubblica del torrente Tolvà rilasciato con determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche della P.A.T. n.118 di data 25 giugno 2012;
2. di incaricare il Sindaco protempore alla sottoscrizione dell'atto di concessione approvato;
3. di autorizzare Costabrunella s.r.l, nelle more della sottoscrizione del disciplinare di concessione, l'avvio delle attività di carattere aministrativo e burocratico previste nell'articolo due quali, ad esempio, la presentazione della domanda per l'iscrizione nel registro relativo alle tariffe incentivanti 2013;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 79 del testo unico sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 nr. 3/L al fine di consentire a Costabrunella s.r.l. di poter attivarsi da subito per le pratiche relative alla centralina;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199;

c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034. (I ricorsi b e c sono alternativi).

COMUNE DI PIEVE TESINO PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: **Concessione della gestione del titolo di derivazione d'acqua pubblica del torrente Tolvà alla società Costabrunella s.r.l..**

L'anno duemiladodici, addì _____ del mese di _____, ad ore _____, in Pieve Tesino, nella Residenza Municipale, sono comparsi i Sig.ri:

1) **Livio Mario Gecele**, nato a Pieve Tesino, il 23.01.1951 residente in Pieve Tesino, Via Salita Silana n. 1, Sindaco pro tempore e legale rappresentante del Comune di Pieve Tesino, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale che rappresenta, codice fiscale e partita I.V.A. numero 00249810227;

2) **Sisto Fattore**, nato a Borgo Valsugana, il 10.06.1952 residente in Castello Tesino, Via San Rocco n. 18, Sindaco pro tempore e legale rappresentante del Comune di Castello Tesino, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale che rappresenta, codice fiscale e partita I.V.A. numero 00247030224;

3) **Fietta Lanfranco**, nato a Pieve Tesino il 07/04/1952 e residente a Pieve Tesino in Piazza Dante n. 7/a, codice fiscale n. FTT LFR 52D07 G656L, in qualità di Presidente della società Costabrunella S.r.l. con sede in Pieve Tesino – Piazza G. Buffa, n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. 02038570228;

PREMESSO CHE

1) con determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche della P.A.T. n. 118 di data 25 giugno 2012, allegato sub.A della presente concessione, è stata rilasciata, fino al 31/12/2041, ai Comuni di Castello Tesino e Pieve Tesino la facoltà di derivare, durante il periodo annuo

01 aprile-30 novembre, la portata di massimi l/s 500,00 e di medi l/s 248,00 di acqua dal torrente Tolvà in destra orografica, in corrispondenza della p.f. 5383 (torr. Tolvà) del c.c. di Pieve Tesino, alla quota di m. 1.257,71 s.l.m., per uso idroelettrico con restituzione dell'intera portata a quota m. 1.103,70 s.l.m. sempre in destra orografica del medesimo, in corrispondenza della p.f. 5383/1 (torr. Tolvà) all'altezza della p.f. 4808/5 del c.c. di Pieve Tesino;

2) l'allegato A della deliberazione della Giunta Provinciale nr.1847 di data 31 agosto 2007 intitolato "Misure organizzative e metodologiche afferenti alle procedure per il rilascio di concessioni di piccole derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico" prevede al paragrafo 3.5 punto b) che la derivazione d'acqua pubblica sia gestita per l'intera durata della concessione dal soggetto richiedente, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica dei Comuni interessati;

3) i soggetti richiedenti sono i Comuni di Castello e Pieve Tesino i quali sono proprietari al 51,78% delle quote sociali della Costabrunella s.r.l.;

4) con offerta protocollata dal Comune di Pieve Tesino in data 22 maggio 2012 al numero 2789 Costabrunella s.r.l. si è resa disponibile alla gestione della concessione a derivare sul torrente Tolvà;

5) con deliberazioni del Consiglio comunale di Pieve Tesino nr.12 del 29 maggio 2012 e della Giunta provinciale nr.1561 di data 20 luglio 2012 è stata richiesta ed ottenuta la deroga urbanistica alle norme di attuazione del P.R.G. di una centralina idroelettrica sul torrente Tolvà;

6) con deliberazioni delle Giunte comunali dei Comuni di Castello Tesino e Pieve Tesino rispettivamente n. _____ dd. _____ e n.____dd._____, allegati sub. B e sub.C del presente provvedimento,

divenute esecutive ai sensi di legge, si è approvato di concedere in uso alla Costabrunella S.r.l., nel rispetto del presente disciplinare, il servizio di gestione del titolo di derivazione d'acqua pubblica concesso dalla Provincia Autonoma di Trento tramite la determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche n. 118 di data 25 giugno 2012.

Ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula il seguente

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IN USO

ART. 1- Oggetto della concessione

I Comuni di Castello Tesino e Pieve Tesino concedono alla società Costabrunella s.r.l., con sede in Pieve Tesino, la gestione del titolo di derivazione d'acqua pubblica emesso dalla Provincia Autonoma di Trento con determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche n. 118 di data 25 giugno 2012. La società concessionaria è autorizzata ad eseguire tutte le opere previste dalle deliberazioni del Consiglio comunale di Pieve Tesino nr.12 del 29 maggio 2012 e della Giunta provinciale nr.1561 di data 20 luglio 2012 .

Costabrunella s.r.l. accetta di gestire la derivazione di acqua pubblica testè citata nel pieno rispetto di tutte le condizioni, obblighi e prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel disciplinare di concessione sottoscritto tra il Dirigente del Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento e i Sindaci pro tempore dei Comuni di Pieve Tesino e Castello Tesino in data_____, che si allega come subalterno A alla presente convenzione per formarne parte integrante e sostanziale e che viene sottoscritto dal rappresentante legale di Costabrunella s.r.l..

ART.2 -Compiti del concessionario

Formano oggetto del presente affidamento tutti gli adempimenti relativi alla

gestione del titolo di derivazione di cui all'articolo 1.

Come minimo, i seguenti servizi saranno a carico di Costabrunella s.r.l.:

1) Attività di carattere burocratico e amministrativo:

Costabrunella s.r.l. provvederà ad elaborare tutta la documentazione necessaria per il corretto adempimento delle pratiche formali per il riconoscimento e la valorizzazione dell'energia prodotta.

Prima dell'inizio della produzione di energia, dovranno essere acquisiti tutti i permessi, salvo il caso di assoluta impossibilità non dipendente da Costabrunella s.r.l..

Costabrunella provvederà a compilare e sottoporre ai Comuni di Pieve Tesino e Castello Tesino le pratiche burocratiche per il riconoscimento e la riscossione del valore della produzione e per le denunce fiscali conseguenti. In particolare potrà agire direttamente, se richiesto, tramite i siti WEB dei vari enti e gestori.

2) Progettazione della centralina idroelettrica.

Spetta a Costabrunella s.r.l., con oneri a proprio carico, la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza relativi alla realizzazione della centralina idroelettrica, nel rispetto della normativa vigente; si intendono altresi compresi l'esecuzione delle indagini e degli studi correlati alla progettazione ed alla realizzazione dell'opera, gli oneri per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, pareri, nulla osta, permessi e/o concessioni, l'adeguamento del progetto secondo le prescrizioni impartite in conferenza dei servizi dagli Enti competenti nonché l'adeguamento dell'impianto idroelettrico per eventuali variazioni in corso d'opera. Il progetto definitivo sarà riconosciuto ai Comuni di Castello Tesino e Pieve Tesino al prezzo di costo (compresi oneri fiscali e previdenziali non detratti) nell'esercizio

finanziario in cui Costabrunella appalterà i lavori di realizzazione della centralina.

3) Realizzazione della centralina idroelettrica.

Costabrunella s.r.l. provvederà a proprie spese, alla realizzazione dell'impianto idroelettrico, completo delle opere civili, idrauliche ed elettro-meccaniche, compiuto in ogni sua parte, funzionante e collaudato secondo i principi della normativa vigente.

4) Conduzione della centralina idroelettrica.

Costabrunella s.r.l., con propria organizzazione di personale, mezzi ed attrezzature e con responsabilità ed oneri propri, dovrà garantire:

a) l'esercizio dell'impianto: effettuazione di tutte le manovre, comandi, registrazioni, trasferimento dati ecc. necessari a garantire la produzione idroelettrica. Costabrunella s.r.l. provvederà quotidianamente alla verifica dei parametri di funzionamento e alla registrazione delle grandezze. La compilazione del Registro di Centrale sarà effettuato da Costabrunella s.r.l. attraverso gli opportuni accessi alla centrale. Costabrunella s.r.l. provvederà a predisporre periodicamente dati e relazioni sull'andamento della produzione, anche con grafici. Gli allarmi e le anomalie saranno gestiti da Costabrunella s.r.l. che, in base ad un manuale di conduzione rilasciato dal costruttore, provvederà ai ripristini ed alle eventuali operazioni di eliminazione. Costabrunella s.r.l. dovrà eseguire gli interventi di riattivazione causati da fuori servizio di qualsiasi natura. Dovrà essere segnalato ai Comuni di Pieve Tesino e Castello Tesino ogni eventuale condizione di malfunzionamento dell'impianto che possa costituire violazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale. La verifica dell'opera di presa sarà effettuata tramite telecamera e/o attraverso l'analisi dell'andamento

della produzione: la pulizia delle griglie dell'opera di presa sarà garantita da Costabrunella s.r.l. mediante accesso sul posto tutte le volte che la situazione lo richieda, con propri mezzi e materiali. Per la conduzione dell'impianto dovranno essere seguiti i manuali forniti dalle ditte fornitrici delle opere elettromeccaniche e messi a disposizione del Comune di Pieve Tesino e di Castello Tesino unitamente agli schemi di impianto. Costabrunella s.r.l. provvederà a compilare e consegnare tutta la documentazione necessaria per il corretto adempimento delle pratiche formali periodiche per il riconoscimento e la valorizzazione dell'energia prodotta, come previsto dalla vigente normativa.

b) Il controllo dell'impianto. Costabrunella s.r.l. effettuerà controlli:

- giornalieri di efficienza, sicurezza e produttività dell'impianto e dello stato di pulizia della griglia e delle condizioni ambientali esterne del territorio incidente con l'impianto;
- settimanalmente saranno effettuati sopralluoghi sugli impianti controllando la funzionalità dei sistemi elettromeccanici, della strumentazione e delle apparecchiature di regolazione;
- mensilmente verranno effettuati controlli scrupolosi sui cinematismi;
- trimestralmente dovranno essere verificate le morsettiere, i cablaggi e le eventuali vibrazioni degli organi in movimento;
- annualmente lo stato di degrado delle opere edili e delle strutture.

Durante tutto il periodo di funzionamento, con strada di accesso agibile, Costabrunella s.r.l. garantirà almeno un sopralluogo alla settimana alla centrale ed all'opera di presa, mentre, con la condizione di strada non agibile, valuterà i tempi ed i modi per raggiungerli più opportuni. Costabrunella s.r.l. provvederà regolarmente alla pulizia di sghiaiatore e dissabiatore. Qualora, in conseguenza

dei controlli di di cui sopra ed a seguito di eventi meteo particolari, se ne riscontrasse la necessità, dovrà effettuare interventi straordinari di pulizia, senza nulla pretendere, previo accordo con i Comuni di Pieve Tesino e il Comune di Castello Tesino.

c) Gli interventi programmati e non. Verranno effettuate, oltre all'esercizio della centralina idroelettrica, tutte le manutenzioni programmate cosi come dettato dai costruttori, nonché, con oneri a carico di Costabrunella s.r.l., gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere di presa, sugli impianti elettromeccanici, sulle opere di scarico e sulla centralina idroelettrica nel suo complesso e sulle relative opere accessorie, nonché aree di pertinenza, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto e nell'ottica di ottimizzare la produzione, nel rispetto della concessione di derivazione e della normativa vigente.

ART.3-Durata

La durata della presente concessione di servizi relativa alla gestione della derivazione di acqua pubblica di cui all'articolo 1 viene stabilita con decorrenza dal 25 giugno 2012 (giorno di emissione della determinazione nr.118 del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche della P.A.T.) fino al 31 dicembre 2041.

ART. 4-Canone

A corrispettivo della possibilità concessa, con il presente disciplinare, di produrre l'energia idroelettrica e di cederla, incassando direttamente dal G.S.E. la relativa tariffa incentivante, Costabrunella s.r.l. si impegna nei confronti dei Comuni di Castello e Pieve Tesino a corrispondere i seguenti canoni:

1) per tutta la durata della concessione ed energia prodotta inferiore a 1300Mwh:

a) accollo totale da parte di Costabrunella s.r.l. dei canoni demaniali, sovraccanoni e riserva di energia di cui agli articoli 9 e 10 del disciplinare di concessione per la derivazione ed utilizzazione idroelettrica di acqua pubblica sottoscritto in data _____ tra Provincia Autonoma di Trento e Comuni di Castello e Pieve Tesino;

b) accollo totale da parte di Costabrunella s.r.l degli oneri conseguenti al piano di sviluppo delle comunità locali approvato dalla Giunta Provinciale di Trento con propria deliberazione nr.785 in data 20 aprile 2012.

2) per i soli primi venti anni e nel caso di energia prodotta superiore a 1300 Mwh oltre a quanto stabilito in 1 a) e 1 b), ulteriore riconoscimento di un sovraccanone annuo complessivo per i due Comuni variabile linearmente in funzione dell'energia prodotta calcolato secondo la seguente relazione:

Sc=100*(P-1300). Dove Sc è il sovraccanone in euro e P è la produzione in MWh.

Il sovraccanone di concessione è fisso ed invariabile e legato all'andamento della tariffa incentivante stabilita in euro 219/Mwh (fissa per 20 anni); qualora tale valore dovesse essere modificato, si procederà ad una rivisitazione della relazione di cui sopra in modo proporzionale.

Il sovraccanone annuo di concessione dovuto dal Concessionario è da corrispondersi, dopo il primo anno di produzione, entro il mese di maggio di ciascun anno con versamento diretto e distinto ai Tesorieri comunali nella misura del 50% per ognuno dei due Comuni.

In caso di ritardo superiore a mesi 6 (sei) nel pagamento di ciascuna rata del canone di concessione il presente contratto potrà risolversi secondo quanto previsto dal successivo articolo 5, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli

interessi di legge.

ART.5-Risoluzione del contratto

Le parti convengono che ai sensi dell'art. 1456 codice civile il presente contratto si risolverà di diritto in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste. Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, della comunicazione dei Comuni dell'attivazione della clausola risolutiva espressa.

Il Concessionario ha la facoltà di rinunciare alla presente concessione di servizi nel caso in cui non riesca ad ottenere le tariffe incentivanti dal G.S.E..

Nei casi di risoluzione del contratto l'obbligo al pagamento di canoni e sovraccanoni cessa allo spirare dell'annualità che trovasi in corso ala data del provvedimento che pronuncia la risoluzione.

ART. 6-Subgestione

E' fatto divieto al concessionario di cedere, delegare o subaffittare a terzi, in tutto o in parte, il titolo avuto in gestione a pena di revoca di diritto del presente contratto.

ART. 7- Responsabilità

La società Costabrunella è ritenuta responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini od Enti, in dipendenza della gestione della derivazione di acqua pubblica oggetto del presente disciplinare e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora i Comuni di Castello Tesino e Pieve Tesino da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati;

ART. 8- Assicurazione a carico di Costabrunella s.r.l.

Costabrunella s.r.l. è obbligata, prima della sottoscrizione del contratto di

appalto dei lavori, a consegnare ai Comuni una polizza assicurativa che tenga indenne i Comuni stessi da tutti i rischi connessi alle attività affidate con massimale di 1.000.000,00 euro per danni arrecati agli impianti e di almeno 5.000.000,00 euro per danni a terzi. La polizza assicurativa è prestata da una primaria impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla scadenza dello stesso.

ART. 9-Aspetti patrimoniali

Il Comune di Pieve Tesino concede in uso alla Costabrunella S.r.l. con sede in Pieve Tesino, il diritto di superficie nel sottosuolo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare di concessione e fino al 31 dicembre 2041, sulle realità fondiarie di proprietà comunale, per la posa in opera e mantenimento della condotta forzata completamente interrata prevista dal progetto definitivo prot. nr_____ di data_____.

ART.10-Domicilio

Per ogni effetto del presente contratto il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Comune ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

ART.11-Riservatezza

Costabrunella s.r.l. riconosce che, nel corso dello svolgimento dell'incarico, i propri dipendenti potrebbero ricevere o venire a conoscenza di informazioni riservate. Lo stesso si impegna a trattare tali informazioni riservate come confidenziali e si impegna a non diffonderle o a rivelarle a terzi senza il

preventivo reciproco consenso scritto, se non nella misura necessaria per dare esecuzione a quanto previsto dal presente disciplinare e comunque in conformità a quanto previsto dalla legge. Il disposto del presente articolo non si applica alle informazioni che siano di pubblico dominio purchè ciò sia avvenuto senza violazioni della presente clausola. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo avranno efficacia anche nell'ipotesi di cessazione o perdita di efficacia, per qualsiasi causa, del presente disciplinare.

Art.12-Controlli

I Comuni di Pieve Tesino e Castello Tesino si riservano, sempre attraverso propri incaricati, la possibilità del controllo dell'operato di Costabrunella s.r.l.. In ogni caso Costabrunella s.r.l. si obbliga a fornire i dati e le informazioni riguardanti l'andamento dello svolgimento delle attività pattuite.

Art.13- Spese contrattuali.

Tutte le spese e diritti derivanti e conseguenti alla stipulazione del presente atto (imposta di registro, diritti di rogito, marche da bollo, ecc.) sono a carico del concessionario.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano:

- che il presente disciplinare di concessione è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello _____% con riferimento alla somma complessiva di euro_____quale canone riferito all'intero periodo di durata della concessione dal giorno 25 giugno 2012 al giorno 31 dicembre 2041, in base all'articolo 5, comma 3, della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e successive modifiche.

Art.13- Trasferimento della proprietà, ripristino dei luoghi e smaltimento dei macchinari

Alla scadenza della presente concessione, fatta salva la possibilità di rinnovo della presente concessione:

a) l'eventuale smaltimento degli impianti e la restituzione con messa in pristino dei luoghi, causato, ad esempio, dal mancato rinnovo della facoltà di derivare l'acqua o dalla risoluzione anticipata ai sensi dell'articolo 5, saranno a totale carico di Costabrunella s.r.l..

b) in alternativa a quanto stabilito al punto a), i lavori, gli impianti realizzati e i macchinari acquistati a seguito della presente convenzione saranno trasferiti in proprietà uguale ed indivisa ai due Comuni, senza il riconoscimento di alcun corrispettivo per l'eventuale valore residuo delle opere in alveo.

Art.14- Richiamo ad altre leggi

Per quanto non espressamente richiamato nel presente accordo, le parti concordano di far riferimento alle norme ed alle leggi vigenti in materia.

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto dr. Stefano Menguzzo Segretario comunale del Comune di Pieve Tesino che i Signori:

✓ **Gecele Livio Mario** nato a Pieve Tesino (TN), il 23.01.1951 ed ivi residente, cod. fiscale GCL LMR 51A23 G656C, in qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del Comune di Pieve Tesino, codice fiscale e partita iva 00249810227.

✓ **Fattore Sisto** nato a Borgo Valsugana, il 10.06.1952 residente in Castello Tesino, Via San Rocco n. 18, cod. fiscale FTT SST 52H10 B006Q, in qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del Comune di Castello Tesino, codice fiscale e partita I.V.A. numero 00247030224.

✓ **Fietta Lanfranco**, nato a Pieve Tesino il 07/04/1952 e residente a Pieve

Tesino in Piazza Dante n. 7/a, codice fiscale n. FTT LFR 52D07 G656L, in qualità di Presidente della società Costabrunella S.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. 02038570228.

della cui identità personale io Segretario comunale sono certo, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE (Menguzzo Stefano)

Letto, confermato, sottoscritto.

COSTABRUNELLA S.R.L.

IL PRESIDENTE (Fietta Lanfranco)

IL COMUNE DI PIEVE TESINO

IL SINDACO (Livio Mario Gecele)

IL COMUNE DI CASTELLO TESINO

IL SINDACO (Sisto Fattore)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Prot. n. U 2922/12

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 118 DI DATA 25 Giugno 2012

O G G E T T O:

Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti elettrici di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m. COMUNE DI PIEVE TESINO e COMUNE DI CASTELLO TESINO (Tn). Rilascio in solido della concessione di derivazione d'acqua dal torrente Tolvà in destra idrografica, in corrispondenza della p.f. 5383 (torr. Tolvà) del C.C. di Pieve Tesino, alla quota di m 1.257,71 s.l.m., nella misura di massimi l/s 500,00 e di medi l/s 248,00, durante il periodo annuo 1° aprile - 30 novembre, con una portata media annua di l/s 166,08 di acqua allo scopo di produrre sul salto di m 151,43, la potenza nominale media di kW 246,57, ad uso idroelettrico. Istanza presentata in data 24 aprile 2008. Pratica C/13710.

COMUNE DI PIEVE TESINO
PROVINCIA di TRENTO
26 GIU. 2012
Prot. n. 428
Cat. ..... Cl. .....

RIFERIMENTO: 2012-S109-00128

Premesso che:

Con istanza presentata in data 24 aprile 2008, corredata da progetto datato "marzo 2008" a firma dell'ing. Vittorino Betti, i Comuni di Pieve Tesino e di Castello Tesino hanno chiesto la concessione di derivare dal torrente Tolvà in corrispondenza della p.f. 5383 (particella torrente) del C.C. di Pieve Tesino, alla quota di m 1.257,71 s.l.m. una portata massima di l/s 500,00 e media di l/s 167,00 di acqua per produrre sul salto di 168,71 metri una potenza nominale media di kW 276 a scopo idroelettrico.

L'istanza è stata regolarmente pubblicata a norma di legge nel Bollettino Ufficiale delle Regione Trentino-Alto Adige n. 29/III di data 18 luglio 2008.

In data 24 marzo 2009 si è tenuta una conferenza di Servizi a livello interdipartimentale convocata d'intesa dal Dipartimento Urbanistica e Ambiente, durante la quale si sono svolte le valutazioni preliminari inerenti gli usi diversi delle acque dei corpi idrici interessati e gli interessi ambientali, secondo quanto previsto dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche e dal Piano di Tutela delle Acque al fine di predisporre un documento unitario. In tale conferenza è emersa la sussistenza di un interesse ambientale incompatibile con la derivazione richiesta.

Le Amministrazioni comunali istanti, allo scopo di ovviare alla incompatibilità ambientale hanno quindi presentato in data 17 luglio 2009, un progetto di gestione sostenibile che prevede l'esecuzione di alcune opere di rinaturalizzazione del torrente Grigno (di cui il torrente Tolvà è affluente) e alcuni progetti di promozione del territorio.

Con deliberazione 13 novembre 2009 n. 2701 la Giunta provinciale, sulla base di quanto emerso nella Conferenza di Servizi sopracitata:

1) ha dichiarato la non sussistenza di prevalenti interessi pubblici ad un uso diverso dell'acqua rispetto a quello idroelettrico indicato nella domanda dei Comuni di Pieve Tesino e di Castello Tesino;
2) ha stabilito che i costi degli interventi di manutenzione dell'alveo nei tratti interessati dalla derivazione e realizzati dal Servizio Bacini Montani, debbano essere sostenuti dalle Amministrazioni comunali titolari e preventivamente definiti d'intesa con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
3) ha valutato positivamente il progetto di gestione sostenibile, autorizzando l'avvio del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale;
4) ha disposto che in sede di V.I.A. siano esattamente definiti gli interventi e le misure a carattere compensativo e/o di miglioramento ambientale e paesaggistico, precisando che eventuali modifiche rispetto a quanto proposto non comporteranno la sostituzione degli interventi, bensì una diversa priorità temporale degli stessi;
5) ha stabilito che l'obbligo di gestire la derivazione di acqua pubblica nel rispetto di quanto previsto dal progetto di gestione sostenibile debba essere inserito nel disciplinare relativo al rilascio della concessione.

Con nota prot. n. 1419/10-S150/GL-gl di data 1° marzo 2010 l'Agenzia Provinciale per l'Energia ha comunicato che, pur essendo un impianto costituito da un unico gruppo turbina alternatore per le portate derivate dal torrente Tolvà e dal torrente Grigno, ciascuna delle quali oggetto di una diversa domanda di concessione

e in seguito di diverso titolo a derivare, non è necessario rispettare il vincolo di alto rendimento energetico per la concessione relativa allo sfruttamento dell'acqua del torrente Tolvà.

Con deliberazione 11 febbraio 2011 n. 197 la Giunta provinciale ha espresso valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto definitivo denominato "Centralina idroelettrica sul torrente Tolvà" in conformità al parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato provinciale per l'ambiente nel verbale di deliberazione n. 3/2011 di data 25 gennaio 2011, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni e adempimenti imposti dai vari Servizi coinvolti nell'istruttoria.

Alla luce di tali prescrizioni, con nota datata 11 agosto 2011 (protocollata al n. 483754 di data 16 agosto 2011) il Comune di Pieve Tesino ha presentato il progetto dichiarato esecutivo e datato "agosto 2011" a firma ing. Massimiliano Vialli.

Con nota 7 ottobre 2011 l'ingegnere progettista Betti ha trasmesso gli elaborati grafici relativi alla nuova configurazione dell'edificio centrale e precisamente le Tavole 8/A – 8/B e 8/C datate "agosto 2011" dalle quali sono state stralciate le rappresentazioni grafiche indicanti la possibilità di couso della turbina dell'impianto del torrente Tolvà con l'impianto del torrente Grigno (rif. pratica C/12888) così come prescritto dal Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche in sede di parere di V.I.A.

Con Ordinanza n. 45 di data 13 ottobre 2011, l'istanza è stata ammessa ad istruttoria nel corso della quale non si sono registrate né domande in concorrenza, né opposizioni.

In data 16 novembre 2011 è stato effettuato il convegno di istruttoria, nel corso del quale si sono registrati, tra l'altro, i seguenti interventi:

- del tecnico incaricato del Servizio Bacini Montani che ha precisato come l'autorizzazione di competenza concernente agli aspetti idraulici e del patrimonio rimarrà sospesa fino alla trasmissione dell'elaborato relativo alla stazione di misura sul torrente Grigno completa delle prescrizioni che saranno indicate dall'Ufficio Dighe della P.A.T.;
- del tecnico incaricato del Servizio Foreste e Fauna che ha dichiarato la compatibilità del progetto con le prescrizioni rilasciate in sede di V.I.A. prescrivendo inoltre che la canaletta di scarico dello sgrigliatore sia realizzata a cordamolla;
- del rappresentante dell'Ufficio Dighe, presente all'istruttoria solamente per gli aspetti relativi alla stazione di misura del torrente Grigno, in merito ai quali ha richiesto la modifica della conformazione della stazione stessa;
- del rappresentante dell'U.D.F. di Borgo Valsugana che rilascerà parere di competenza in merito agli aspetti di vincolo idrogeologico, prendendo atto delle integrazioni apportate al progetto;
- del tecnico incaricato del Servizio Valutazione Ambientale che ha dichiarato il progetto esecutivo coerente con il progetto preliminare esaminato in sede di V.I.A. Il controllo delle prescrizioni di V.I.A. dal n. 15 al n. 20, inerenti i monitoraggi ambientali e del piano di compensazione, è rimandato ad una fase successiva con convocazione di apposita conferenza di servizi;

- del tecnico del Servizio istruttore che ha richiesto ai titolari dell'istanza gli elaborati relativi alla stazione di misura e all'opera di presa comprensivi delle prescrizioni dettate in sede di visita sopralluogo, sollecitando peraltro la trasmissione di elaborati già chiesti in precedenza.

In data 7 maggio 2012, sulla base dell'attività istruttoria esperita, è stata redatta la relazione sulle risultanze dell'istruttoria del procedimento n. 14/12, con le seguenti proposte:

1. di accogliere parzialmente l'istanza presentata in data 24 aprile 2008 dai Comuni di Pieve Tesino e di Castello Tesino – corredata da progetto di massima datato "marzo 2008" a firma ing. Vittorino Betti, sostituito con il progetto esecutivo datato "agosto 2011", a firma ing. Massimiliano Vialli e "ottobre 2011" a firma ing. Vittorino Betti - e di rilasciare in solido la concessione di derivare, durante il periodo annuo 1°aprile – 30 novembre, una portata di massimi l/s 500,00 e medi l/s 248,00 di acqua dal torrente Tolvà in destra orografica, in corrispondenza della p.f. 5383 (particella torrente) del C.C. di Pieve Tesino, alla quota di m 1.257,71 s.l.m. allo scopo di produrre sul salto di m 151,43 una potenza nominale media complessiva di 246,57 kW – in considerazione di una portata media annua di concessione pari a l/s 166,08 - per uso idroelettrico, con restituzione dell'intera portata a quota m 1.103,70 s.l.m. in destra orografica del medesimo torrente Tolvà, all'altezza della p.f. 4808/5 del C.C. di Pieve Tesino;
2. di subordinare la derivazione idroelettrica all'osservanza delle norme, condizioni, obblighi e prescrizioni, ivi compresa la durata della concessione che dovrà essere fissata al 31 dicembre 2041, stabiliti nel disciplinare opportunamente predisposto che costituirà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il preliminare di disciplinare è stato consegnato in data 7 giugno 2012 ai Comuni di Pieve Tesino e di Castello Tesino fissando un termine di 20 giorni entro i quali l'atto doveva essere restituito firmato per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto e precisando che entro lo stesso termine potevano essere trasmesse eventuali osservazioni.

Con note datate 20 giugno 2012, anticipate via fax e protocollate in data 22 giugno 2012 al numero 366668/18.6.2, i Comuni di Pieve Tesino e Castello Tesino hanno restituito firmato il preliminare con la richiesta formale di inserire nella versione definitiva dello stesso, all'art. 4 – comma 2) "Progetto di gestione sostenibile", dopo la frase: "**Il progetto di gestione sostenibile**" la seguente locuzione: "finanziato con un importo annuo pari ad euro 41,00 ogni kW di potenza nominale di concessione".

Accertato che la precisazione integrativa trova totale e assoluto accordo con quanto previsto dal piano di gestione sostenibile approvato dalla Giunta provinciale di Trento con propria deliberazione 24 aprile 2012 n. 785, il Servizio istruttore ha accolto la richiesta di variazione, disponendo di modificare in tal senso la versione definitiva del disciplinare che sarà sottoscritta congiuntamente dalle parti.

Contestualmente alla restituzione del disciplinare è stato dato mandato dal Comune di Castello Tesino del versamento al Tesoriere provinciale presso Unicredit

Banca S.p.A. della somma di Euro 2021,00.= a titolo di deposito cauzionale a garanzia della concessione.

Considerato che il Concessionario è tenuto a garantire la presenza nell'alveo del torrente Tolvà del deflusso minimo vitale (DMV) previsto dall'art. 8 – comma 4 – del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2004, n. 3233 e stabilito, nella fattispecie, in l/s 200,00 di acqua costanti che dovranno transitare tramite gli organi regolatori previsti nel progetto a firma ingg. Betti e Vialli e descritti al comma 2) dell'art. 5 del disciplinare.

Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 37 del T.U. sulle Acque e sugli Impianti elettrici di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m., il pagamento del canone demaniale annuo decorre dalla data del provvedimento di concessione;
- la concessione oggetto del presente provvedimento concerne una derivazione ad uso idroelettrico per un periodo temporale inferiore all'anno (1° aprile –30 novembre);
- essendo il provvedimento rilasciato in data successiva all'inizio del periodo concesso, il canone demaniale per la prima annualità, pertanto, è dovuto per i giorni effettivi di utilizzo.

Dato atto, infine, che:
- l'istanza di concessione è stata presentata in data 24 aprile 2008;
- il procedimento di concessione - definito ai sensi del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti elettrici di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m., decorre, ai sensi dell'art. 17 – comma 5 – della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m. dal giorno 11 febbraio 2012, giorno dell'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale inerente le valutazioni preliminari dell'istanza idroelettrica e nella fattispecie il termine è stabilito in 450 giorni.

Ritenuto, pertanto, che l'istanza presentata in data 24 aprile 2008 possa essere accolta,

IL DIRIGENTE

Visti:
- il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.;
- la l.p. 8 luglio 1976 n. 18 e s.m. ed in particolare l'art. 16 decies come sostituito dall'art. 65, comma 1) della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18;
- le l.p. 28 gennaio 1991 n. 2 – art 7 e s.m.; l.p.12 settembre 1994 n. 4 – art 42; l.p. 3 febbraio 1995 n. 1 – art. 7 e s.m. e relative deliberazioni annuali di attuazione, in materia di canoni di concessione;
- il Piano energetico ambientale provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 3 ottobre 2003, n. 2438;
- il Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2004, n. 3233;
- il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006;
- l'art. 10 del d.p.g.p. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. (Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti"),

d e t e r m i n a

1) di concedere in solido al COMUNE DI PIEVE TESINO (C.F. 00249810227) con sede in Pieve Tesino, Piazza G.B. Schievano, n. 1 – rappresentante referente con la P.A. per ogni comunicazione inerente la pratica – e al COMUNE DI CASTELLO TESINO (C.F. 00247030224) con sede in Castello Tesino, Via Dante, n. 12, la facoltà di derivare dal torrente Tolvà in destra orografica, in corrispondenza della p.f. 5383 (particella torrente) del C.C. di Pieve Tesino, alla quota di m 1.257,71 s.l.m., durante il periodo annuo 1°aprile – 30 novembre, la portata di massimi l/s 500,00 e medi l/s 248,00 di acqua, allo scopo di produrre sul salto di m 151,43 - in considerazione di una portata media annua di concessione pari a l/s 166,08 - una potenza nominale media di 246,57 kW per uso idroelettrico, con restituzione dell'intera portata alla quota di m 1.103,70 s.l.m. in destra orografica del medesimo torrente Tolvà, all'altezza della p.f. 4808/5 del C.C. di Pieve Tesino;

2) di subordinare la concessione di cui al precedente punto 1) all'osservanza delle norme, condizioni, obblighi e prescrizioni stabiliti nel disciplinare, il cui preliminare è stato sottoscritto per accettazione dai legali rappresentanti dei Comuni concessionari e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di accogliere la richiesta di variazione formulata dai Comuni di Pieve Tesino e di Castello Tesino con note pervenute in data 20 giugno 2012, protocollate rispettivamente ai numeri 363117/18.6.2 e 363062/18.6.2, e di modificare la versione definitiva del disciplinare, che sarà sottoscritta congiuntamente dalle parti, all'art. 4 – comma 2) "Progetto di gestione sostenibile" aggiungendo dopo la frase: "**Il progetto di gestione sostenibile**" la seguente locuzione: "finanziato con un importo annuo pari ad euro 41,00 ogni kW di potenza nominale di concessione";

4) di dare atto che la concessione di cui al precedente punto 1) è rilasciata secondo il progetto esecutivo a firma ing. Massimiliano Vialli e ing. Vittorino Betti, i cui elaborati e le tavole così come aggiornati nel tempo sono elencati nel dettaglio al comma 5) dell'art. 1 del preliminare di disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) di stabilire che la concessione di cui al precedente punto 1) è accordata dalla data del presente provvedimento, fino al 31 dicembre 2041;

6) di dare atto che il Concessionario è tenuto a garantire la presenza nell'alveo del torrente Tolvà del deflusso minimo vitale (DMV) previsto dall'art. 8 – comma 4 – del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 30 dicembre 2004, n. 3233 e stabilito, nella fattispecie, in 200,00 l/s di acqua costanti;

7) di dare atto che il Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche della Provincia Autonoma di Trento potrà in ogni momento procedere al collaudo delle opere concernenti la derivazione secondo le linee guida inerenti le modalità organizzative e procedurali per i collaudi delle derivazioni di acqua pubblica

stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione 7 dicembre 2006 n. 2601, ponendo a carico del Concessionario gli oneri relativi quantificati secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione stessa;

8) di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effettuare i versamenti e depositi di seguito specificati:
   a) Euro 2.021,00.=, deposito effettuato tramite bonifico di pagamento n. 3703631 di data 22 giugno 2012 a Unicredit Banca S.p.A, Tesoriere della Provincia Autonoma di Trento, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione. Tale deposito sarà, ove nulla osti, restituito al termine della concessione;
   b) Euro 52,00.=, come risulta attestazione di versamento di c.c. postale n. 52 di data 22 aprile 2008, a titolo di spese di istruttoria dovute in misura forfettaria all'Amministrazione provinciale ed introitate al capitolo 132320 - art. 005 del Bilancio 2008;

9) di accertare l'introito delle seguenti somme:
   a) dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre dell'anno in corso, la somma di Euro 2.633,46.= risultante dal rateo (25 giugno – 30 novembre) calcolato sul canone di Euro 4.041,28.=, al capitolo 122250 - art. 002 del Bilancio 2012;
   b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, la somma di Euro 4.041,28.=, maggiorata dell'adeguamento calcolato in base all'indice ISTAT per i prezzi al consumo, quale canone annuo ad uso idroelettrico - in ragione di Euro 16,39.= per kW di potenza e su kW 246,57 - come stabilito dalla tabella allegato A della d.G.P. n. 3051 di data 17 marzo 1995 che ha assunto le disposizioni di cui all'art. 42 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4 e dell'art. 7 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e s.m. - al capitolo del Bilancio 2013 corrispondente al capitolo 122250 - art. 002 del Bilancio 2012 ed ai capitoli relativi per gli esercizi futuri, fino all'anno 2041;

10) di dare atto che ai sensi dell'art. 7 della l.p. 3 febbraio 1995 n. 1 e s.m., il canone di concessione potrà essere oggetto di rideterminazione per adeguarlo fino alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero ad aggiornamento in base ai criteri dettati dall'art. 7, comma 3, della l.p. 28 gennaio 1991 n.2 e s.m.;

11) di dare atto che anche le rideterminazioni e gli aggiornamenti di cui al precedente punto 10), saranno accertati, unitamente ai canoni, ai capitoli degli esercizi futuri corrispondenti al capitolo 122250 - art. 002 del Bilancio 2012, fino all'anno 2041;

12) di dare atto che il canone demaniale, calcolato così come previsto dal precedente punto 9b), potrà essere soggetto a qualsiasi eventuale modificazione che dovesse intervenire in materia;

13) di attribuire al Comune di Pieve Tesino ed al Comune di Castello Tesino, nei cui ambiti territoriali amministrativi ricade l'impianto di derivazione in argomento, la qualifica di Comuni rivieraschi della derivazione idroelettrica, come concessa al punto 1) del presente provvedimento;

14) di dare atto che il Concessionario "Comune di Pieve Tesino e Comune di Castello Tesino" è tenuto a corrispondere:
   a) a decorrere dalla data di entrata in funzione dell'impianto, al competente Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento - B.I.M. del Brenta - il sovraccanone annuo, dovuto ai sensi dell'art. 52 del T.U. di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m., attualmente quantificato in Euro 22,13.= per kW di potenza nominale concessa;
   b) a decorrere dalla data del presente provvedimento, a sè medesimi in qualità di Comuni rivieraschi - le cui percentuali di ripartizione del sovraccanone sono stabilite nel 64% per il Comune di Pieve Tesino e nel 36% per il Comune di Castello Tesino - il sovraccanone annuo ai sensi dell'art. 53 del T.U. di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m., attualmente quantificato in Euro 5,53.= per kW di potenza nominale concessa;

15) di imporre ai Comuni concessionari la corresponsione alla Provincia Autonoma di Trento a partire dalla data di entrata in funzione dell'impianto e fino al 31 dicembre 2041, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m., annualmente kWh 220 per ogni kW di potenza nominale e su kW 246,57. Nel caso l'Amministrazione non provveda al ritiro di tale energia, il Concessionario dovrà corrispondere semestralmente un importo, attualmente quantificato in Euro 0,035904.= per ogni kWh di energia dovuta, come provvisoriamente confermato dalla deliberazione della Giunta provinciale 27 maggio 2011 n. 1098, a favore dell'Amministrazione concedente;

16) di imporre al Concessionario di comunicare al Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche la data dell'effettiva entrata in funzione dell'impianto idroelettrico;

17) di notificare il presente provvedimento all'Agenzia Provinciale per l'Energia, alla quale spetta l'assunzione di tutti gli adempimenti in materia di obbligo di fornitura di energia elettrica previsto dall'art. 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

18) di dare atto che il Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche provvederà al perfezionamento dell'atto disciplinare il quale, dopo la sottoscrizione da parte di entrambi i soggetti contraenti, sarà trasmesso al Servizio Contratti e Approvvigionamenti per gli adempimenti connessi alla registrazione fiscale;

19) di dare atto che il procedimento avviato come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento.

FT - LC

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
f.to p.i. Tiziano Refatti

Allegato parte integrante
PRELIMINARE DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

PRELIMINARE DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
CONTENENTE LE CONDIZIONI PER LA DERIVAZIONE
ED UTILIZZAZIONE IDROELETTRICA DI ACQUA PUBBLICA

Tra i Signori:

- p.i. TIZIANO REFATTI, nato a Pergine Valsugana il 7 gennaio 1953 e domiciliato per la carica in Trento presso la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, il quale interviene ed agisce al presente atto in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Sostituto del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998 e n. 892 di data 6 maggio 2011;

- signor LIVIO MARIO GECELE nato a Pieve Tesino il 23 gennaio 1951 ed ivi residente in via Salita Silana, n. 13/A, codice fiscale n. GCLLMR51A23G656C che interviene ed agisce in qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE DI PIEVE TESINO con sede in Pieve Tesino (TN), Piazza G.B. Schievano, n. 1, codice fiscale n. 00249810227. Il Comune di Pieve Tesino è referente con la P.A. per ogni comunicazione inerente la presente concessione.

- signor SISTO FATTORE nato a Borgo Valsugana il 10 giugno 1952 e residente in Castello Tesino, via San Rocco, n. 18, codice fiscale n. FTTSST52H10B006Q che interviene ed agisce in qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE DI CASTELLO TESINO con sede in Castello Tesino (TN), Via Dante, n. 12, codice fiscale n. 00247030224;

- in conformità alla determinazione _____ n. _____ del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche che ha accolto la domanda presentata in data 24 aprile 2008 dai Sindaci pro tempore dei Comuni di Pieve Tesino e di Castello Tesino, ha rilasciato la relativa concessione ed ha autorizzzato la stipulazione del presente atto;

- tenuto conto che la comunicazione antimafia di cui al Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 non è richiesta quando contraente con l'Amministrazione è un'altra Amministrazione Pubblica;

si stipula il seguente:

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

ART. 1

Portate concesse e caratteristiche dell'utilizzazione idroelettrica.

Comma 1)

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche "Amministrazione concedente" tramite il Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche, attribuisce, fatti salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di disponibilità dell'acqua, a titolo di concessione in solido al Comune di Pieve Tesino e al Comune di Castello Tesino, di seguito denominati anche "Concessionario", la facoltà di derivare, durante il periodo annuo 1° aprile – 30 novembre, la portata di massimi l/s 500,00 e di medi l/s 248,00 di acqua dal torrente Tolvà in destra orografica, in corrispondenza della p.f. 5383 (torr. Tolvà) del C.C. di Pieve Tesino, alla quota di m 1.257,71 s.l.m., per uso idroelettrico con restituzione dell'intera portata a quota m 1.103,70 s.l.m. sempre in destra orografica del medesimo, in corrispondenza della p.f. 5383/1 (torr. Tolvà) all'altezza della p.f. 4808/5 del C.C. di Pieve Tesino. (C/13710).

Comma 2)

La quantità d'acqua da derivare è fissata in misura media continua sul periodo 1° aprile – 30 novembre di l/s 248,00 con un massimo di l/s 500,00. La portata media annua di concessione è fissata in 166,08 l/s.

Comma 3)

Considerato che le portate disponibili alla presa indicate ai commi 1) e 2) sono state rilevate in via estimativa per analogia idrologica di bacini, l'Amministrazione concedente si riserva di effettuare, per almeno un quinquennio successivo alla data di entrata in esecuzione dell'impianto, una più accurata valutazione delle portate medie disponibili alla sezione del torrente Tolvà, anche in relazione ai dati rilevati dai misuratori di portata installati sulla condotta forzata e a quelli misurati sul torrente Grigno per il piano di compensazione. Potranno, pertanto, essere rideterminati i parametri della concessione con conseguente variazione, e richiesta di conguaglio, dell'importo del canone di concessione, fissato all'art. 9 del presente atto, dell'importo dei sovraccanoni ex artt. 52 e 53 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e della corresponsione di energia dovuta ai sensi all'art. 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, fissati all'art. 10 del presente atto.

Comma 4)

Il pelo libero superiore corrispondente alla quota dello sfioratore presso la vasca dissabbiatrice è posto a quota 1.255,78 m s.l.m.. Il pelo libero inferiore costituito dalla quota del fondo canale di scarico presso la botola di ispezione, è fissato a quota 1.104.35 m s.l.m.. Il dislivello fra i peli morti nei canali a monte e a valle dei meccanismi motori, è di m 151,43. In conseguenza la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone, i

sovraccanoni e gli altri oneri afferenti la concessione, considerato che la portata media ragguagliata annua è di l/s 166,08, risulta:

(l/s 166,08 x m 151,43) : 102 = kW 246,57.

Comma 5)

La concessione oggetto del presente disciplinare è accordata secondo il progetto esecutivo a firma ing. Massimiliano Vialli e ing. Vittorino Betti, depositato presso il Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche dell'Amministrazione concedente, costituito dai seguenti elaborati:

1) Tav.1 - Relazione tecnico-illustrativa ing. Massimiliano Vialli datata "agosto 2011";

2) Tav.2 - Analisi portate ing. Massimiliano Vialli datate "agosto 2011";

3) Tav.3 - Piano di studio e monitoraggio ambientale del torrente Grigno ing. Massimiliano Vialli datato "febbraio 2012";

4) Tav.1A - Corografia ing. Massimiliano Vialli di data "ottobre 2011 agg. febbraio 2012";

5) Tav.1B - Ortofoto ing. Massimiliano Vialli di data "agosto 2011";

6) Tav.2 - Estratto Mappa ing. Massimiliano Vialli di data "agosto 2011";

7) Tav.3A - Planimetria di rilievo - Tratto A - ing. Massimiliano Vialli di data "agosto 2011";

8) Tav.3B - Planimetria di rilievo - Tratto B - ing. Massimiliano Vialli di data "agosto 2011";

9) Tav.4A - Planimetria di progetto - Tratto A - ing. Massimiliano Vialli di data "agosto 2011";

10) Tav.4B - Planimetria di progetto - Tratto B - ing. Massimiliano Vialli di data "agosto 2011";

11) Tav.5A - Profilo longitudinale – da sez. 1 a sez. 55 - ing. Massimiliano Vialli di data "agosto 2011";

12) Tav.5B - Profilo longitudinale – da sez. 55 a sez. 109 - ing. Massimiliano Vialli di data "agosto 2011";

13) Tav.6A - Sezioni - da sez. 1 a sez. 18 - ing. Massimiliano Vialli di data "agosto 2011";

14) Tav.6B - Sezioni - da sez. 19 a sez. 36 - ing. Massimiliano Vialli di data "agosto 2011";

15) Tav.6C - Sezioni - da sez. 37 a sez. 54 - ing. Massimiliano Vialli di data "agosto 2011";

16 Tav.6D - Sezioni - da sez. 55 a sez. 72 - ing. Massimiliano Vialli di data "agosto 2011";

17) Tav.6E - Sezioni - da sez. 73 a sez. 90 - ing. Massimiliano Vialli di data "agosto 2011";

18) Tav.6F - Sezioni - da sez. 91 a sez. 109 - ing. Massimiliano Vialli di data "agosto 2011";

19) Tav.7A - Opera di presa – Pianta e planimetria - ing. Massimiliano Vialli datata "ottobre

2011 agg. febbraio 2012";

20) Tav.7B - Opera di presa – Sezioni - ing. Massimiliano Vialli datata "ottobre 2011 agg. febbraio 2012";

21) Tav.8A - Edificio centrale - Planimetria pianta e sezioni tipo - ing. Vittorino Betti datata "agosto 2011 agg. ottobre 2011";

22) Tav.8B - Edificio centrale - da sez. 1 a sez. 6 - ing. Vittorino Betti datata "agosto 2011 agg. ottobre 2011";

23) Tav.8C - Edificio centrale – da sez. 7 a sez. 10 - ing. Vittorino Betti datata "agosto 2011 agg. ottobre 2011";

24) Tav.9 - Edificio centrale - Schema unifilare - ing.Massimiliano Vialli datata "agosto 2011";

25) Tav.10 - Schema idraulico - ing. Massimiliano Vialli datata "agosto 2011";

26) Tav.11 - Particolari costruttivi - ing. Massimiliano Vialli datata "agosto 2011";

27) Tav.12A - Tavole di cantierizzazione - Planimetria tratto A - ing. Massimiliano Vialli datata "agosto 2011";

28) Tav.12B - Tavole di cantierizzazione - Planimetria tratto B - ing. Massimiliano Vialli datata "agosto 2011";

29) Tav.12C - Cantierizzazione - Opera di presa - ing. Massimiliano Vialli datata "agosto 2011";

30) Tav.13A - Interventi di riqualificazione sull'alveo del torrente Grigno - ing. Massimiliano Vialli datata "agosto 2011";

31) Tav.13B - Interventi di riqualificazione sull'alveo del torrente Grigno - Briglia superiore - ing. Massimiliano Vialli datata "agosto 2011";

32) Tav.13C - Interventi di riqualificazione sull'alveo del torrente Grigno - Briglia inferiore - ing. Massimiliano Vialli datata "agosto 2011";

33) Tav.14 - Sezione di misura portata solida e liquida ing. Massimiliano Vialli datata "ottobre 2011 agg. gennaio 2012";

34) Nota tecnica - ing. Massimiliano Vialli datata "gennaio 2012";

35) Nota tecnica - ing. Massimiliano Vialli datata "agosto 2011";

36) Relazione di valutazione dell'indice di funzionalità fluviale - ing. Vittorino Betti datata "marzo 2008";

37) Progetto di gestione sostenibile - ing. Massimiliano Vialli di data 16 aprile 2012.

ART. 2

Prescrizioni di VIA relative alla realizzazione delle opere di derivazione e utilizzazione

ed all'esercizio delle stesse.

Comma 1)

Prescrizioni del Servizio Bacini Montani. In fase di esercizio il Concessionario deve assumere a proprio carico la manutenzione ordinaria del tratto sotteso dalla derivazione.

Comma 2)

Prescrizioni del Servizio Foreste e Fauna. Con riferimento alla realizzazione delle sole opere che interessano direttamente l'alveo del torrente Tolvà, al fine di tutelare il periodo riproduttivo della fauna ittica, l'esecuzione degli scavi in alveo e lungo le fasce spondali deve avvenire nel periodo compreso tra l'inizio di maggio e la fine di settembre, mitigando ulteriormente l'impatto da cantierizzazione con la deviazione dell'alveo nel tratto interessato dagli scavi, l'intercettazione delle acque freatiche di falda, la ricollocazione al termine dei lavori dei massi eventualmente asportati e l'impiego di tutte le tecniche idonee a prevenire qualsiasi sversamento in acqua di sostanze estranee, che possano alterarne lo stato di qualità o compromettere la vegetazione e la fauna ad essa ecologicamente connesse. Dell'inizio dei lavori in alveo, inoltre, deve essere data comunicazione al Servizio Foreste e Fauna, al Servizio Bacini Montani ed all'Associazione Pescatori Dilettanti Valle del Tesino con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.

In fase di esercizio, al fine di tutelare il periodo riproduttivo delle trote e di limitare i fenomeni di intorbidamento delle acque, lo svaso del sistema sghiaiatore-dissabbiatore deve essere effettuato nei periodi di morbida, possibilmente nei mesi di maggio e ottobre.

L'efficienza delle scale di rimonta da realizzare in corrispondenza delle due briglie poste a monte di Ponte Pieve, deve essere verificata, in fase di esercizio, soprattutto in relazione alla portata minima prevista nelle sezioni in oggetto ed alle dimensioni delle vasche di calma. Qualora la portata non sia sufficiente a rendere funzionali entrambi i canali di deflusso sarà preferibile venga realizzata su un unico alveo di magra.

Comma 3)

Prescrizioni dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. Nell'ipotesi che si verifichi l'utilizzo di terre e rocce da scavo quali sottoprodotti per rinterri e riempimenti, il Concessionario dovrà presentare all'APPA gli elaborati e la modulistica previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 di data 22 maggio 2009. Considerata la presenza di un elettrodotto a media tensione, di cui il vano trasformatore è parte integrante, deve essere garantito il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e/o degli obiettivi di qualità imposti dal d.P.C.M. 8 luglio 2003. In relazione al calcolo delle distanze di prima approssimazione (D.P.A.), introdotte ai sensi del Decreto del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", si ricorda che il paragrafo 3.2 dell'allegato al citato provvedimento esonera dal calcolo della D.P.A. le linee in MT in cavo cordato a elica, aeree o interrate.

Comma 4)

Prescrizioni del Comune di Pieve Tesino e dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Le sorgenti codice n. 2647 e codice n. 2648 devono essere tutelate, evitando qualsiasi attività che possa alterare le caratteristiche quali-quantitative delle acque derivate.

ART. 3

Prescrizioni rilasciate dai Servizi della Provincia Autonoma di Trento in sede di istruttoria della concessione idroelettrica.

Comma 1)

Il Concessionario dovrà adottare le prescrizioni dettate dal Servizio Bacini Montani con propria determinazione 23 marzo 2012, n. 239.

Comma 2)

Il Concessionario dovrà adottare le prescrizioni dettate dalla deliberazione 13 dicembre 2011 n. 99 del Comitato tecnico forestale.

Comma 3)

Il Concessionario dovrà adottare le prescrizioni dettate dalla deliberazione 25 ottobre 2011 n. 222/11 della Commissione provinciale per la tutela paesaggistico ambientale.

ART. 4

Progetto di gestione sostenibile.

Comma 1)

Il Concessionario dovrà dare pieno adempimento a quanto stabilito nel progetto di gestione sostenibile datato 16 aprile 2012 a firma ing. Massimiliano Vialli e relativo piano di monitoraggio ambientale datato "febbraio 2012" a firma ing. Massimiliano Vialli, approvati dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione 20 febbraio 2012 n. 785, con le modifiche che potranno essere apportate all'interno del procedimento di valutazione di impatto ambientale della derivazione dal torrente Grigno relativa all'impianto idroelettrico denominato intermedio (pratica C/13749).

Comma 2)

Il **progetto di gestione sostenibile** prevede i seguenti interventi:

1. Aumento del Deflusso Minimo Vitale pari al 390% del valore previsto dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006.

2. Stazione di misura idrometrica. Comporta la realizzazione, a carico del Concessionario, di una stazione di misura idrometrica secondo il progetto "Sezione di misura portata solida e liquida" a firma dell'ing. Massimiliano Vialli datato "ottobre 2011 agg. gennaio 2012" e secondo quanto previsto nel piano di monitoraggio datato "febbraio 2012" a firma ing. Massimiliano Vialli . La manutenzione della stessa stazione sarà a carico dei Comuni concessionari e verrà gestita in remoto direttamente dall'Ufficio Dighe della Provincia Autonoma di Trento. La stazione verrà realizzata contestualmente ai lavori per la centrale idroelettrica del torrente Tolvà, ed entrerà in funzione al più tardi con l'attivazione di una delle turbine collocate presso l'edificio centrale di Ponte della Stua, siano esse afferenti l'impianto del Grigno (pratica C/12888) o del Tolvà (pratica C/13710).

3. Monitoraggio della risorsa idrica e dei fenomeni connessi al processo derivatorio. Gli interventi sono quelli indicati nel piano di monitoraggio ambientale datato "febbraio 2012" a firma ing. Massimiliano Vialli che saranno definitivamente stabiliti all'interno del procedimento di valutazione ambientale della derivazione dal torrente Grigno relativa all'impianto idroelettrico denominato intermedio (pratica C/13749):

1. monitoraggio delle portate liquide;
2. monitoraggio della qualità morfologica;
3. monitoraggio dell'indice di funzionalità fluviale;
4. campionamento ittico;
5. monitoraggio dell'indice biotico esteso;
6. monitoraggio del trasporto solido;
7. monitoraggio delle variazioni morfologiche;
8. monitoraggio della presenza di vegetazione in alveo e relativa manutenzione del tratto sotteso dalla derivazione a carico del Concessionario.

Il piano di monitoraggio, nella sua versione integrata, verrà quindi attivato al più tardi con l'entrata in funzione di una delle turbine collocate presso l'edificio centrale di Ponte della Stua, siano esse afferenti l'impianto del Grigno (pratica C/12888) o del Tolvà (pratica C/13710), e comunque almeno un anno prima della cantierizzazione della centrale del Grigno intermedio (pratica C/13749).

4. Riqualificazione di un tratto d'asta fluviale mediante la risagomatura di due briglie esistenti a monte di Ponte Pieve. Per l'intervento riportato negli elaborati Tav.13A - 13B e 13C a firma dell'ing. Massimiliano Vialli datati "agosto 2011", la Giunta Provinciale ha ritenuto opportuno che il costo preventivato delle opere sia dettagliato in una stima articolata con computo, spese tecniche, etc., al fine di consentire la valutazione dell'opzione di poter

eseguire gli interventi secondo quanto previsto dall'art. 90 della l.p. 11/2007, anche in tempi successivi in esito alla valutazione relativa al collettore fognario di Malene, il finanziamento del quale, previsto a carico dell'impianto denominato "Grigno intermedio" (pratica C/13749), potrebbe essere anticipato rispetto alla cantierizzazione dell'intervento di risagomatura delle due imponenti briglie presenti nella porzione inferiore del torrente Grigno, a monte di Ponte Pieve. I tempi e le modalità di questo intervento saranno quindi determinati all'interno della procedura di valutazione di impatto ambientale dell'impianto denominato "Grigno intermedio" (pratica C/13749).

ART. 5

Prescrizioni del Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche relative alla realizzazione delle opere di derivazione ed all'esercizio delle stesse.

Comma 1)

Tutte le opere dell'impianto derivatorio dovranno essere mantenute in ottimo stato di conservazione ed in piena efficienza, attenendosi al riguardo a tutte quelle norme e prescrizioni che potranno essere impartite dall'Amministrazione concedente.

In particolare le opere di presa dovranno garantire che la portata massima di concessione non venga superata e dovranno consentire il rilascio, in corrispondenza delle medesime, dei quantitativi d'acqua non utilizzati. La limitazione della portata massima derivata fissata in 500,00 l/s sarà attuata tramite la prima paratoia posta a valle della trappola di captazione. Essa limiterà il deflusso verso lo sghiaiatore al valore massimo di portata derivabile pari a 500,00 l/s, inducendo a monte della paratoia verso la griglia di presa un profilo di rigurgito. Per la regolazione della massima apertura di detta paratoia si dovrà necessariamente procedere manualmente ad opere eseguite e con l'impianto in esercizio. Una volta individuata l'apertura della paratoia che consente il deflusso della massima portata derivabile pari a 500,00 l/s, verrà posto in opera un finecorsa non rimovibile realizzato applicando una piastra fissa ortogonale alla vite senza fine della paratoia e su quest'ultima un bullone saldato che sbattendo contro la piastra impedirà l'ulteriore apertura della paratoia. Si impone pertanto al Concessionario che 60 (sessanta) giorni dopo la messa in esercizio dell'impianto, sia concordata con il Servizio Utilizzazione della Acque pubbliche una data per effettuare, in contraddittorio, un sopralluogo congiunto al fine di effettuare la citata operazione di regolazione della paratoia.

Comma 2)

Il Concessionario è tenuto al rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) previsto dall'art. 8 – comma 4 – del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta

provinciale 30 dicembre 2004, n. 3233, e stabilito in 200,00 l/s di acqua costanti. Tale prescrizione è a garanzia anche di quanto stabilito dall'art. 17 della legge provinciale 12 dicembre 1978 n. 60.

Detto deflusso d'acqua dovrà transitare tramite gli organi regolatori previsti nel progetto a firma ing. Massimiliano Vialli e ing. Vittorino Betti e di seguito descritti:

- per il rilascio del deflusso minimo vitale, sarà realizzato un canale centrale alla traversa di presa con sezione rettangolare pari 0,80*0,65 m e fondo posto a quota 1.257,48 m s.l.m. Il fondo canale funge da soglia stramazzante per il rilascio del DMV. Il tirante di 0,23 m sulla sezione stramazzante è costituito dalle soglie dei muri di sponda del canale poste a quota 1.257,71 m s.l.m. oltre i quali l'acqua cade nelle griglie di captazione. Il canale appena descritto ha il compito di rilasciare una portata costante di 150,00 l/s;
- sulla paratoia della vasca sghiaiatrice sarà praticato un foro dal diametro di 0,15 metri; il tirante sul foro dovrà essere di 1,13 m rispetto alla quota di 1.255,70 m s.l.m. relativa al livello minimo di sommergenza della condotta forzata sotto la quale l'impianto si ferma. La quota di 1.255,70 m s.l.m. si riferisce quindi al livello minimo dell'acqua presso la vasca di carico (vedasi sezione longitudinale Tav. 07 B datata "novembre 2011") corrispondenti ad un'altezza dal fondo vasca di 2,89 metri.

A valle della scala di rimonta sarà predisposta una soglia per permettere la misura delle portate transitanti e sullo stramazzo di rilascio si applicherà un'asta idrometrica per la visualizzazione delle portate transitanti. Si impone pertanto al Concessionario che 60 (sessanta) giorni dopo la messa in esercizio dell'impianto sia concordata con il Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche una data per effettuare un sopralluogo congiunto al fine di effettuare le misure di portata sulla base delle quali costruire la scale delle portate della sezione di rilascio. Presso l'opera di presa dovrà essere posizionata una tabella che dia indicazioni utili per poter leggere la portata transitante tramite l'asta idrometrica.

Si prescrive inoltre che anche presso lo scarico sia predisposta una sezione per la misura della portata di 50,00 l/s rilasciata a rispetto del deflusso minimo vitale.

Comma 3)

Il Concessionario non potrà realizzare connessioni finalizzate al coutilizzo dell'acqua derivata tra l'impianto idroelettrico del torrente Tolvà (di cui al presente disciplinare di concessione) e l'impianto idroelettrico che deriva l'acqua restituita dalla centrale di Costabrunella (impianto afferente la grande derivazione idroelettrica denominato di Grigno-Costabrunella codice GDI 16BR in concessione a Hydro Dolomiti Enel S.r.l.) in concessione alla società Costabrunella S.r.l. (pratica C/12888).

Quanto disposto al fine di ottenere e mantenere l'indipendenza sia funzionale che amministrativa dei due impianti.

Comma 4)

Il Concessionario sarà tenuto ad installare, in corrispondenza dei punti di prelievo, ai sensi dell'art. 16 quater della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m. e delle disposizioni del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque pubbliche reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006, i dispositivi per la misurazione dei quantitativi di acqua derivata secondo le modalità previste negli atti tecnici del progetto a firma ing. Massimiliano Vialli e ing. Vittorino Betti che prevedono di utilizzare un misuratore di portata ad ultrasuoni montato sulla condotta forzata e sistemato lungo la condotta in idoneo pozzetto a valle della partenza all'opera di presa. Il Concessionario almeno 90 (novanta) giorni prima della fine dei lavori dovrà trasmettere al Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche un progetto relativo alla strumentazione di misura che risulti conforme alle specifiche tecniche della deliberazione della Giunta Provinciale 1164/2007 (reperibile sul sito internet *www.misuratori.provincia.tn.it*). Tale progetto potrà avvalersi del materiale già compreso nel progetto esecutivo opportunamente integrato con quanto verrà successivamente richiesto. A seguito della presentazione del citato progetto saranno determinate dall'Amministrazione le modalità definitive di rilevamento e trasmissione dei dati.

Comma 5)

Nell'interesse del buon regime idraulico del torrente Tolvà e di conseguenza ai fini della tutela del bene demaniale stesso, il Concessionario dovrà adottare tutte quelle misure necessarie per la sistemazione ed il trattamento dei terreni con specifico riguardo al consolidamento delle sponde ed alla regolazione dell'alveo e garantire la sicurezza idraulica anche a fronte di eventi di massima piena.

Spetta al Concessionario, con propria cura ed oneri, la corretta manutenzione al fine del regolare funzionamento di tutte le opere ed in particolare dei meccanismi di rilascio della portata relativa al DMV, i meccanismi di limitazione della portata massima e i meccanismi di misurazione delle portate sia quelli posti in alveo che all'interno dell'impianto derivatorio.

Comma 6)

Per l'esatta ricognizione altimetrica delle opere e nell'interesse dei rilievi idrografici il Concessionario dovrà:

- stabilire opportuni capisaldi di livellazione in corrispondenza della presa (in maniera da rendere agevole il rilievo della quota dello sfioratore della vasca dissabbiatrice, pelo morto superiore), del canale di scarico e presso l'edificio centrale (in maniera da rendere agevole il

rilievo della quota dello sfioratore della vasca di scarico, pelo morto inferiore). Tali capisaldi dovranno essere coerentemente riferiti al sistema geografico catastale regionale. L'elaborato di rilievo dovrà essere consegnato, in sede di collaudo della derivazione, al Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche dell'Amministrazione concedente;

- agevolare in ogni caso, per le finalità di controllo delle portate d'acqua prelevate, tutte quelle verifiche che si rendessero necessarie da parte della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche - e ciò indipendentemente dalle azioni di sorveglianza e verifica, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 14 agosto 1920 n. 1285.

Comma 7)

Il Concessionario è tenuto a comunicare, con almeno 15 (quindici) giorni d'anticipo, l'inizio dei lavori al Servizio Foreste e Fauna, alla Stazione Forestale di Borgo Valsugana, al Servizio Bacini Montani, al Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche ed all'Associazione Pescatori Dilettanti Valle del Tesino. I lavori in alveo, come prescritto dal Servizio Foreste e Fauna potranno essere effettuati nel periodo 1° maggio - 30 settembre.

Il Concessionario dovrà condurre a termine i lavori entro 36 (trentasei) mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di concessione, salvo proroga motivata da chiedere anticipatamente alla scadenza.

Ultimata la costruzione delle opere, il Concessionario, entro i successivi 60 giorni, dovrà inoltrare al Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche la dichiarazione di fine lavori sottoscritta dal Direttore Lavori che attesta l'esecuzione delle opere a regola d'arte, la loro conformità al progetto posto a base della concessione evidenziando eventuali variazioni. Nel medesimo termine il Concessionario dovrà presentare le copie dei certificati del collaudo statico per le opere in cemento armato e/o a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Quanto sopra anche al fine di permettere l'eventuale collaudo delle opere concernenti la derivazione, secondo le linee guida inerenti le modalità organizzative e procedurali per i collaudi delle derivazioni di acqua pubblica stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

In attesa del collaudo, l'esercizio della derivazione si considera autorizzato, in via provvisoria ed a rischio del Concessionario, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Comma 8)

All'atto del collaudo saranno posti a carico del Concessionario gli oneri relativi quantificati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

L'Amministrazione concedente fa riserva di rivalersi sul Concessionario anche per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione.

Comma 9)

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche, la data di entrata in funzione dell'impianto così come risulterà dalla denuncia di officina elettrica depositato presso l'Ufficio Tecnico di Finanza dell'Amministrazione statale. Altresì il Concessionario comunicherà al Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche le esatte caratteristiche dei macchinari idraulici ed elettrici effettivamente messi in opera.

Comma 10)

La concessione oggetto del presente disciplinare rimane comunque subordinata all'osservanza delle prescrizioni, a termini dell'art. 41 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, che fossero eventualmente imposte dalla Provincia Autonoma di Trento, in relazione a specifica richiesta della competente Autorità Militare.

Comma 11)

Il presente disciplinare non esime il Concessionario dal promuovere ed ottenere i necessari pareri in materia di salvaguardia ambientale, tutela del paesaggio, autorità militare, nonché la concessione di edificare.

Comma 12)

Il Concessionario dovrà installazione sull'opera di presa la targa quale segno identificativo del titolo a derivare, secondo quanto disposto dall'art. 54 del D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22.129/Leg., che sarà predisposta e fornita dal Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche.

Comma 13)

Per un contemperamento generale degli interessi di zona, ed in tutta astrattezza e generalità di previsione, è fatto luogo ad una condizione limitativa della concessione di che trattasi, nel senso che dovrà comunque essere garantito alle popolazioni locali il soddisfacimento delle esigenze idriche - con il relativo prelievo dell'acqua pubblica in qualsiasi modo gravitante nel bacino idrografico sottesa dalla sezione di presa - connesse agli usi potabili, domestici, di antincendio e civici in genere, ed irrigui, e pure a quelli che per risonanza ed interesse socio-economico si appalesassero anche in futuro a particolare attenzione, con il solo obbligo da parte degli interessati della proposizione della formale istanza per la costituzione del titolo a derivare a norma delle disposizioni di legge in vigore, e beninteso sempre in subordine alle determinazioni che l'Amministrazione competente riterrà di adottare a conclusione delle

procedure di rito sulle istanze medesime.

ART. 6

Durata, rinnovo, decadenza e rinuncia della concessione.

Comma 1)

La concessione oggetto del presente disciplinare è accordata dalla data del formale provvedimento di rilascio della concessione fino al giorno 31 dicembre 2041 e potrà essere rinnovata in conformità alla normativa vigente in materia.

Comma 2)

L'eventuale domanda di rinnovo dovrà, ai sensi dell'art. 44 del R.D. 14 agosto 1920 n. 1285, essere presentata almeno due anni prima della data di scadenza del presente disciplinare.

In mancanza di rinnovazione della concessione, come anche nel caso di decadenza della concessione oppure nei casi di revoca della concessione da parte della stessa Amministrazione concedente e di rinuncia alla concessione da parte del Concessionario, l'Amministrazione concedente Provincia Autonoma di Trento ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua o di obbligare il Concessionario alla restituzione in pristino.

Comma 3)

Nei casi di decadenza della concessione oppure di revoca della concessione da parte della stessa Amministrazione concedente o di rinuncia alla concessione da parte del Concessionario, l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità che trovasi in corso alla data del provvedimento che pronuncia la decadenza, la revoca o alla data della notifica della rinuncia.

Comma 4)

Nel caso in cui il Concessionario non provveda al ripristino dei luoghi, la competente struttura dell'Amministrazione provinciale può procedere d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del Concessionario l'onere delle spese relative anche avvalendosi della somma depositata a titolo di cauzione.

ART. 7

Cauzione.

Il Concessionario ha provveduto ad effettuare il versamento della cauzione ammontante a Euro 2.021,00.= (arr. all'Euro superiore) pari a mezza annualità del canone, deposito costituito con _____ di data _____ della banca garante _____ presso il Tesoriere della Provincia Autonoma di Trento, quale deposito infruttifero a garanzia degli obblighi che

viene ad assumere per effetto della concessione; tale deposito sarà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione.

ART: 8

Spese forfettarie di istruttoria.

Il Concessionario ha provveduto ad effettuare il versamento di Euro 52,00.=, come risulta da attestazione di versamento di c.c. postale n. 52 di data 22 aprile 2008, a titolo di spese di istruttoria dovute in misura forfettaria all'Amministrazione provinciale.

ART. 9

Canone demaniale.

Comma 1)

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione concedente:

- per l'annualità in corso 2012, il rateo di canone dovuto a partire dalla data del provvedimento di rilascio della concessione calcolato sul periodo di esercizio della concessione;
- di anno in anno, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il canone annuo di Euro 4.041,28.= maggiorato dell'adeguamento calcolato in base all'indice ISTAT per i prezzi al consumo - in ragione di Euro 16,39.= per kW di potenza nominale media e su kW 246,57 ad uso idroelettrico, come stabilito dalla tabella allegato A della d.G.P. n. 3051 di data 17 marzo 1995 che ha assunto le disposizioni di cui all'art. 42 della l.p. 12 settembre 1994 n. 4 e dell'art. 7 della l.p. 3 febbraio 1995 n. 1 e s.m.

Comma 2)

Su iniziativa dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 e s.m., il canone di concessione potrà essere oggetto di rideterminazione, per adeguarlo fino alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero ad aggiornamento in base ai criteri dettati dall'art. 7, comma 3, della l.p. 28 gennaio 1991 n.2 e s.m.

Il canone demaniale, calcolato così come previsto sopra, potrà essere soggetto a qualsiasi eventuale modificazione che dovesse intervenire in materia.

Comma 3)

Il canone demaniale potrà essere modificato rispetto a come stabilito al precedente comma 1), in relazione alle eventuali variazioni delle potenze motrici dell'impianto, sia risultanti da accertamenti da effettuare all'atto del collaudo di cui all'art. 24 del regio decreto 14 agosto 1920 n. 1285, sia in dipendenza degli accertamenti sulle portate di cui al comma 3) dell'art. 1 del presente disciplinare. Il Concessionario provvederà a versare alla Provincia Autonoma di

Trento l'eventuale conguaglio, nei modi e nei tempi stabiliti dalla norma.

ART. 10

Sovraccanoni e riserva di energia.

Comma 1)

Oltre al canone demaniale previsto dal precedente art. 9, il Concessionario è tenuto a corrispondere ai Comuni rivieraschi il sovraccanone annuo previsto dall'art. 53 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m., in base alla potenza nominale concessa. Nella fattispecie sono ritenuti rivieraschi il COMUNE DI PIEVE TESINO e il COMUNE DI CASTELLO TESINO.

Le percentuali di ripartizione del sovraccanone sono stabilite nel 64% per il Comune di Pieve Tesino e nel 36% per il Comune di Castello Tesino.

Il sovraccanone (attualmente quantificato in Euro 5,53/kW) decorre dalla medesima data da cui decorre l'obbligo del pagamento del canone demaniale.

Il predetto sovraccanone sarà soggetto a futuri adeguamenti in applicazione dei criteri stabiliti ai sensi della legge 22 dicembre 1980 n. 925 e s.m.

Comma 2)

Il Concessionario è tenuto, inoltre, a corrispondere al CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO - B.I.M. DEL BRENTA il sovraccanone annuo previsto dall'art. 52 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m., in base alla potenza nominale concessa, quantificato attualmente in Euro 22,13/kW.

Il predetto sovraccanone è dovuto dalla data di entrata in funzione dell'impianto e sarà soggetto a futuri adeguamenti in applicazione dei criteri stabiliti ai sensi della legge 22 dicembre 1980 n. 925 e s.m.

Comma 3)

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m., il Concessionario dovrà corrispondere alla Provincia Autonoma di Trento, a partire dalla data di entrata in funzione dell'impianto e fino al 31 dicembre 2041 data di scadenza della concessione, 220 kWh annui per ogni kW di potenza nominale concessa e quindi su 246,57 kW. Le modalità di ritiro saranno stabilite da un'apposita convenzione tra l'Agenzia Provinciale per l'Energia della Provincia Autonoma di Trento e il Concessionario. Nel caso l'Amministrazione non provveda al ritiro di tale energia, il Concessionario dovrà corrispondere semestralmente un importo, attualmente quantificato in Euro 0,035904.= per ogni kWh di energia dovuta e non ritirata, come provvisoriamente adeguato dalla deliberazione della Giunta provinciale 27 maggio 2011, n. 1098, a favore dell'Amministrazione concedente.

Il predetto compenso unitario sarà soggetto a futuri adeguamenti in applicazione dei criteri di cui all'art. 13, terzo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Comma 4)

Il sovraccanone ai Comuni rivieraschi di Pieve Tesino e di Castello Tesino previsto dall'art. 53 del regio decreto 1775/1933, il sovraccanone al Consorzio B.I.M. del Brenta previsto dall'art. 52 del regio decreto 1775/1933, e la corresponsione di energia di cui all'art. 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, potranno essere modificati rispetto a come previsti nei precedenti commi 1) 2) e 3) sopra indicati, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze motrici dell'impianto, sia risultanti da accertamenti da effettuare all'atto del collaudo di cui all'art. 24 del regio decreto 14 agosto 1920 n. 1285, sia in dipendenza degli accertamenti sulle portate di cui al comma 3) dell'art. 1 del presente disciplinare. Il Concessionario provvederà a versare ai rispettivi soggetti beneficiari l'eventuale conguaglio, nei modi e nei tempi stabiliti dalla norma.

ART. 11

Responsabilità.

Comma 1)

Il Concessionario è obbligato a proteggere, mediante dispositivi di sicurezza, gli impianti dai non addetti e dai bambini. Ogni opera potenzialmente pericolosa, anche in fase di cantierizzazione delle opere, deve essere adeguatamente segnalata e resa inaccessibile.

Comma 2)

Il Concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini od Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione oggetto del presente disciplinare e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione concedente Provincia Autonoma di Trento da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati.

Comma 3)

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi 11 dicembre 1933 n. 1775 in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e del R.D. 14 agosto 1920 n. 1285 ovvero, per quanto diversamente disposto, della l.p. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m. nonché del d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, del decreto legislativo 12 luglio 1993 n. 275, come anche di tutte le prescrizioni legislative, regolamentari e amministrative intervenute o che dovessero intervenire in materia di acque pubbliche, come anche di tutte le prescrizioni concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la pescicoltura, l'industria, l'igiene, la

sicurezza pubblica e la viabilità in genere.

ART. 12

Clausola di solidarietà.

La concessione è rilasciata in solido ai Comuni di Pieve Tesino e di Castello Tesino.

Conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti alla concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.

ART. 13

Imposta di registro.

L'imposta di registro relativa alla stipulazione del presente atto di concessione è a carico del Concessionario COMUNE DI PIEVE TESINO E COMUNE DI CASTELLO TESINO.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano:

- che il presente disciplinare di concessione di derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello 0,50% con riferimento alla somma complessiva di Euro _____ quale canone riferito all'intero periodo di durata della concessione dal giorno _____ al giorno 31 dicembre 2041, in base all'art. 5, comma 3, della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche, tenuto conto che il deposito cauzionale stabilito nel presente atto costituisce una forma di garanzia richiesta dalla Legge.
- che il presente atto è da considerarsi esente dall'imposta di bollo in base all'art. 16 della Tabella all. b) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m., trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici territoriali.

Il presente disciplinare è conservato nella raccolta degli atti della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, tenuta presso il Servizio Contratti e Approvvigionamenti della medesima Amministrazione.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Con la sottoscrizione del presente documento i sottoscritti Livio Mario Gecele Sindaco pro tempore del Comune di Pieve Tesino e Sisto Fattore Sindaco pro tempore del Comune di Castello Tesino,

dichiarano

di aver preso visione e conoscenza di quanto in esso contenuto, di accettarne obblighi, condizioni e prescrizioni e si impegnano alla sottoscrizione del disciplinare definitivo.

Il presente documento sarà perfezionato e trascritto su carta uso bollo nonché trasmesso al Servizio Contratti e Approvvigionamenti che provvederà agli

adempimenti relativi alla registrazione fiscale.

IL CONCESSIONARIO:

COMUNE DI PIEVE TESINO

IL SINDACO

- sig. Livio Mario Gecele –

firmato: Livio Mario Gecele

COMUNE DI CASTELLO TESINO

IL SINDACO

- sig. Sisto Fattore –

firmato: Fattore Sisto

FT-LC

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Gecele Livio Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 03.09.2012 n. 306 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 03.09.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

---

deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta
deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

inviata ai Capigruppo consiliari in data _____ .

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo